

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1882

Per queste considerazioni qualora non si voglia dare all'emendamento proposto dall'onorevole Crispi e dall'onorevole Martini una forma che lasci nella legge intatte le linee prime dell'insegnamento, sarei dolentissimo di dovere negare il mio povero voto all'emendamento proposto dai miei onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di parlare.

MARTINI. F. Semplicemente per uno schiarimento. La Commissione del bilancio non ha mai inteso, e questa è storia parlamentare, di obbligare il ministro a stabilire minutamente quali insegnamenti si dovessero dare in questi istituti. La Commissione generale del bilancio ha opinato che il Ministero non fosse in facoltà d'istituire nuovi organismi scolastici, se non per legge, e qui si trattava assolutamente di un nuovo istituto: istituto nuovo perchè con nuovi intenti, perchè diverso assolutamente da quelli già esistenti e che concernevano l'educazione femminile.

L'onorevole Nocito dice: ma dunque lascerete in potere dei ministri di determinare nella facoltà di giurisprudenza, per esempio, quali saranno gli insegnamenti da impartirsi; volete che il ministro dica quali sono gli insegnamenti che devono darsi nelle nostre Università? Ma, onorevole Nocito, si sono forse stabilite per legge certe nuove cattedre? Ma non si ricorda l'onorevole Nocito della discussione molto lunga che ebbe luogo in quest'aula nella dodicesima Legislatura sui regolamenti Bonghi? E che cosa è accaduto dal 1859 in poi? È avvenuto che tutti quanti i ministri hanno fatto degli strappi (per usare una frase adoperata dall'onorevole Spaventa quando si discuteva il bilancio del 1882) nella stessa legge Casati, e sarebbe difficile per l'onorevole Nocito il dimostrare che tutti gli insegnamenti voluti dagli articoli 190 e 191 della legge Casati sono nella nostra istruzione secondaria quali la legge li voleva.

Eppure non si è mai sentito che il ministro abbia presentato alla Camera un disegno di legge per modificare in questo proposito la legge Casati. Tali modificazioni si fecero d'arbitrio; e pur troppo la minuta ingerenza del potere legislativo in ciò che non è attribuzione sua, rende talvolta necessari al buon andamento dell'amministrazione gli arbitrii del potere esecutivo.

Io preferisco che si distinguano queste due Facoltà del potere legislativo e del potere esecutivo, e che ognuno stia nei suoi limiti, piuttosto che vedere il potere esecutivo quotidianamente costretto a violare la legge e il Parlamento obbligato a riconoscere che non si può fare a meno di violarla.

Ecco quale è la mia teoria molto semplice.

Del resto quanto alla limitazione di cui l'onore-

vole Nocito parla non ci possiamo trovare d'accordo. Egli vorrebbe aggiungere queste due parole: *filologici* e *professionali*. Ora qui bisogna intendersi: del *filologici* io credo che non ci sia bisogno dal momento che si parla di letteratura, perchè non intendo letteratura senza filologia: *professionali* corrisponde ad un'altra specie d'insegnamento, all'insegnamento tecnico, e noi qui abbiamo due istituti, più ristretti, ma che debbono essere due istituti d'istruzione secondaria classica.

Ecco perchè le osservazioni dell'onorevole Nocito non mi persuadono punto, e credo nella bontà dell'emendamento che, in unione con l'onorevole Crispi, ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io non sono entrato nè intendo entrare nel merito della questione che si è discussa. Però siccome ho udito parlare della Commissione del bilancio come di un argomento nel merito della legge che si discute, così io credo opportuno di ricordare alla Camera che questa questione di merito non venne veramente esaminata e discussa nell'occasione in cui la Commissione generale del bilancio ebbe a proporre l'ordine del giorno, riportato nella relazione, e poi accettato dalla Camera.

Allora la questione venne sotto questo aspetto. Vi era un decreto reale il quale non si riteneva nè conforme alla legge della contabilità generale, per la spesa che essa portava in bilancio, nè si manteneva conforme alla legge Casati, trattandosi di un organismo nuovo, che veniva a crearsi, e allora si disse: Conviene legalizzare questo decreto; e per concessione la Commissione e la Camera approvarono provvisoriamente gli stanziamenti del bilancio, aspettando una legge che venisse a provvedere.

Ma quale doveva essere questa legge? Non fu discussa e molto meno definita. Era il potere esecutivo che doveva presentare la legge, era la Camera che doveva poi esaminarla come si è poi verificato.

Osservo che in verità la questione opportunamente sollevata dall'onorevole Crispi sul limite dei due poteri, non ha nel caso speciale quella larga interpretazione nella quale convengo con lui, poichè qui non si tratta di approvare una spesa, come si approva la spesa di un organico, o di dare al potere esecutivo la facoltà di creare un nuovo organismo: qui si danno delle norme. La questione è dei limiti di queste norme. Secondo il progetto della Commissione, questi limiti hanno una data estensione, secondo l'emendamento degli onorevoli Martini e Crispi, ne hanno una minore.

La questione praticamente è in questi termini.